

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

MARTEDÌ 13 MAGGIO 2014

92^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Reggi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1430) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 maggio scorso, nel corso della quale - ricorda il **PRESIDENTE** - si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 e sono stati presentati due nuovi emendamenti, l'1.22 e il 2.4, della relatrice, tutti pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta. Fa presente altresì che alla scadenza del termine, previsto questa mattina alle ore 12, sono stati presentati alcuni subemendamenti alle suddette proposte della relatrice, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il sottosegretario REGGI chiede una breve sospensione della seduta onde poter compiere alcune verifiche ulteriori su alcuni dei subemendamenti presentati.

Non facendosi osservazioni il **PRESIDENTE** dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 15.

Il **PRESIDENTE** pronuncia l'improponibilità per estraneità di materia degli emendamenti da 1.0.1 a 1.0.15, volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

Si passa all'espressione dei pareri da parte della relatrice e del rappresentante del Governo sugli emendamenti all'articolo 1.

La relatrice **PUGLISI** (PD) chiede una ulteriore sospensione della seduta.

Non facendosi osservazioni il **PRESIDENTE** dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,10.

La relatrice **PUGLISI** (PD), prima di esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati, ripercorre brevemente le diverse situazioni pendenti in merito ai vari concorsi per dirigenti scolastici oggetto di annullamento giurisdizionale. All'esito delle audizioni svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ed esaminati gli emendamenti presentati dai vari Gruppi, fa presente di aver predisposto l'emendamento 1.22 proprio per giungere ad una mediazione fra tutte le predette istanze. L'emendamento proroga infatti le funzioni dei dirigenti scolastici attualmente in servizio fino al prossimo anno scolastico, in cui dovrebbe in effetti svolgersi la rinnovazione del concorso annullato con riferimento alla situazione toscana. In seconda battuta esso stabilisce il sollecito avvio del nuovo corso-concorso, con le modalità stabilite dal decreto-legge n. 104 del

2013, nella cui prima edizione sarà prevista una quota riservata per i vincitori e gli idonei della procedura concorsuale annullata, nonché per coloro che hanno un contenzioso pendente ovvero già esercitano le funzioni di dirigente scolastico. In aggiunta a ciò nel bando potrà essere assegnato un punteggio aggiuntivo a coloro i quali hanno già svolto le funzioni suddette.

Tiene dunque a ribadire che l'emendamento 1.22 ha lo scopo di concludere tutti i contenziosi in atto, nel pieno rispetto delle sentenze della magistratura. Invita pertanto i firmatari di tutte le altre proposte emendative all'articolo 1 a ritirarle per confluire proprio sull'1.22.

Il sottosegretario REGGI si associa all'orientamento della relatrice, rimarcando che l'emendamento 1.22 tenta di raggiungere un equilibrio assai delicato tra il superamento di un errore compiuto dall'Amministrazione, le aspettative dei partecipanti al concorso e il rispetto delle pronunce giurisprudenziali. Ricorda del resto che il Dicastero ha formalmente richiesto al Consiglio di Stato di esprimersi sulle modalità per la rinnovazione del concorso annullato, ma tale parere rischia di non arrivare in tempo utile per l'avvio del prossimo anno scolastico. Occorre dunque anzitutto assicurare la continuità nella direzione didattica anche per il prossimo anno.

Evidenzia infine che sussiste una duplice possibilità per i vincitori e gli idonei del concorso del 2011: da un lato la partecipazione alla rinnovazione della procedura concorsuale annullata e, dall'altro, la facoltà di prender parte al corso-concorso nell'ambito di una quota riservata, vedendosi attribuito un punteggio ulteriore nel caso in cui abbiano svolto funzioni di dirigente.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) non ravvisa piena corrispondenza tra le affermazioni della Relatrice e del Sottosegretario e il testo dell'1.22, pur registrando con soddisfazione che vi è un interesse comune a trovare una soluzione che non dia adito a ulteriore contenzioso. Pone dunque l'accento sulla questione della rinnovazione della procedura, manifestando alcuni dubbi sulla presunta chiarezza dell'emendamento della Relatrice e dà conto dei subemendamenti 1.22/1 e 1.22/3 presentati al riguardo. Invita conclusivamente a specificare meglio gli ambiti di azione, al fine di tutelare gli interessi parimenti coinvolti nella questione.

Il senatore BOCCHINO (*Misto*), riallacciandosi alle affermazioni della senatrice Petraglia, prefigura la possibilità di elaborare un ordine del giorno in cui vengano esplicitati gli impegni che il Governo intende assumere in tale vicenda, anche per superare la scarsa chiarezza dell'emendamento della Relatrice, di cui apprezza comunque la previsione di una data certa per l'avvio del nuovo corso-concorso. In proposito, ritiene che ciò fughi i dubbi sulla eventualità di una prosecuzione illimitata dell'attuale circostanza, che aveva giustificato la presentazione dell'emendamento 1.2 a sua firma, che dunque ritira.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), premettendo che qualsiasi soluzione non sarà in grado di escludere ulteriori ricorsi, lasciando comunque margini di insoddisfazione, dà conto del subemendamento 1.22/2, nel quale si stabilisce che specifiche quote di posti, nel prossimo corso-concorso, sono riservate alle diverse categorie proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascuna.

La relatrice PUGLISI (*PD*) fa presente che la quota riservata non può essere determinata in quanto occorre attendere l'esito della rinnovazione concorsuale in Toscana. Concorda comunque con il principio di una corrispondenza tra l'entità di ciascuna categoria interessata e la riserva ad essa spettante.

Il sottosegretario REGGI condivide a sua volta la possibilità di quote specifiche per le diverse fattispecie menzionate nella proposta emendativa, concordando peraltro sulla redazione di un ordine del giorno di indirizzo al Governo per quanto attiene alle diverse fasi procedurali.

Condivide comunque che l'emendamento 1.22 intenda prioritariamente assicurare la continuità, nonché dare avvio ad un nuovo corso-concorso nelle regioni in cui non vi sono graduatorie aperte. Ciò motiva a suo avviso la modifica prevista all'articolo 17, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2013: la prescrizione per cui occorre attendere l'esaurimento di tutte le graduatorie regionali non consentirebbe infatti di emanare alcun nuovo bando per i prossimi 10-12 anni. Ricorda a sua volta che il punteggio aggiuntivo previsto nel nuovo bando è strettamente connesso allo svolgimento di funzioni di dirigenza scolastica.

Il senatore **SCAVONE** (GAL) apprezza l'obiettivo della Relatrice di sanare tutte le situazioni attualmente pendenti. Rileva tuttavia che nell'emendamento 1.22 non è menzionato il contenzioso connesso alla rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge n. 202 del 2010, che doveva originariamente risolvere il caso del concorso per dirigenti scolastici del 2004 e che invece è stata foriera di ulteriori ricorsi. Domanda quindi che la proposta emendativa della Relatrice sia integrata inserendo questa fattispecie.

Il senatore **CONTE** (NCD) chiede che anche le fattispecie citate negli emendamenti 1.15 e 1.21 siano analogamente ricomprese nella proposta 1.22 della relatrice.

Riprende brevemente la parola il senatore **BOCCHINO** (Misto) il quale, alla luce degli interventi svolti, ritiene che l'ordine del giorno dinanzi prospettato dovrebbe esplicitare la sequenza temporale a cui il Governo dovrebbe attenersi nell'esecuzione della legge, qualora fosse approvato l'emendamento della Relatrice, a partire dalla rinnovazione del concorso 2011 annullato, per poi individuare eventualmente le quote specifiche per ciascuna delle categorie di soggetti coinvolti ed indire conclusivamente il nuovo corso-concorso.

La senatrice **MONTEVECCHI** (M5S) reputa necessario comunque riformulare l'1.22 e poi presentare anche l'ordine del giorno nel senso indicato dal senatore Bocchino.

Il sottosegretario REGGI fa presente che il Dicastero non ha alcun interesse ad agire in senso diverso da quello delineato dal senatore Bocchino, atteso che bisogna prioritariamente attendere le determinazioni del Consiglio di Stato circa le modalità di rinnovo del concorso e poi definire l'entità della quota riservata nel nuovo bando.

La senatrice **PETRAGLIA** (Misto-SEL) manifesta dubbi circa il valore politico dell'ordine del giorno tanto più che di recente in altre sedi ad esso è stata attribuita una scarsa valenza. Domanda peraltro se i dirigenti scolastici toscani possono scegliere di non partecipare alla rinnovazione del concorso annullato e di sostenere solo il corso-concorso alle stesse condizioni di coloro i quali partecipino anche alla rinnovazione. Chiede altresì di sapere come la quota riservata si concili con i posti effettivi.

La relatrice **PUGLISI** (PD) specifica di aver recepito le istanze avanzate da più parti al fine di prevedere una soluzione che salvaguardasse tutti i soggetti coinvolti. Quanto alla possibilità per i dirigenti scolastici toscani di non partecipare alla rinnovazione del concorso annullato, chiede conferma al Sottosegretario che essi manterranno anche in questo caso il punteggio conseguito in virtù dello svolgimento delle funzioni.

Il sottosegretario REGGI chiarisce che l'eventuale punteggio aggiuntivo è connesso al servizio maturato e non alla rinnovazione del concorso annullato. Segnala tuttavia che il nuovo corso-concorso avverrà su base nazionale e dunque le disponibilità di posti saranno valutate sull'intero territorio nazionale.

La senatrice **DI GIORGI** (PD) invita a tener conto, nell'ordine del giorno prospettato dal senatore Bocchino, della possibilità di mantenere la sede per quei dirigenti scolastici che attualmente già ne svolgono le funzioni.

Il **PRESIDENTE**, prendendo spunto dalle questioni emerse, invita la Relatrice a riformulare l'emendamento 1.22 onde recepire tanto il principio di proporzionalità tra sottoquote riservate e entità delle categorie interessate, previsto dal subemendamento 1.22/2 della senatrice Montevicchi, quanto le eventuali altre fattispecie citate dai senatori Scavone e Conte, laddove possibile. Al contempo invita la relatrice a predisporre un ordine del giorno che riepiloghi le sollecitazioni avanzate e indirizzi il Governo nel senso prospettato.

Alla luce dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, che non prevedono un orario di chiusura per la seduta pomeridiana di oggi, propone poi di sconvocare la seduta notturna della Commissione, prevista oggi alle ore 20,30, e di mantenere quella già convocata domani mercoledì 14 maggio alle ore 8,30. Fa presente che domattina saranno esaminati l'eventuale riformulazione della relatrice e il nuovo ordine del giorno e si procederà indi alle votazioni.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1430

Art. 1

1.22/1

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Sostituire il capoverso 2-ter con i seguenti:

«2-ter. Entro il 31 dicembre 2014 sono bandite sessioni concorsuali per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, riservate ai soggetti già vincitori ed a quelli utilmente collocati nelle graduatorie di merito successivamente annullate in sede giurisdizionale, nonché ai soggetti che hanno un contenzioso pendente legato al concorso per dirigente scolastico bandito con decreto del Direttore generale del 22 novembre 2004 e ai soggetti che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

2-quater. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, disciplina la procedura di cui al comma 2-ter secondo i seguenti criteri:

a) i candidati che hanno già svolto funzioni di dirigente scolastico o incarichi di presidenza sostengono una prova orale sull'esperienza maturata nel corso del servizio;

b) i candidati di cui al comma 2-ter, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), sono chiamati a frequentare un corso di formazione sulle materie inerenti la funzione di dirigente scolastico, a seguito del quale sostengono una prova scritta costituita da una relazione su un argomento scelto tra quelli oggetto del corso medesimo.

c) in esito al superamento delle prove di cui alle precedenti lettere, i candidati sono assunti nelle funzioni di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato. L'assunzione avviene, con precedenza per i candidati di cui alla lettera a), sui posti disponibili dopo l'esaurimento delle graduatorie di merito di cui al comma 1-bis del citato decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

2-quinquies. Entro il 31 dicembre 2014, è bandita ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la copertura delle vacanze di organico delle regioni per le quali si è esaurita la graduatoria di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 17. I posti disponibili sono quelli che residuano dopo le assunzioni di cui al comma precedente. »

1.22/2

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Sostituire il capoverso 2-ter con il seguente:

«2-ter. Entro il 31 dicembre 2014, è bandita ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la copertura delle vacanze di organico delle regioni per le quali si è esaurita la graduatoria di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 17. In sede di prima applicazione, il bando dispone che specifiche quote dei posti, nel rispetto della normativa vigente, siano riservate a ciascuna delle seguenti categorie: soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale; soggetti che hanno un contenzioso pendente legato al concorso per dirigente scolastico bandito con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 novembre 2004; soggetti che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Le quote di cui al precedente periodo devono essere proporzionate alla consistenza numerica di ciascuna delle categorie. Lo stesso bando disciplina i titoli valutabili tra i quali l'aver svolto le funzioni di dirigente scolastico.»

1.22/4

PELINO

Al capoverso 2-ter, sostituire le parole "corso-concorso nazionale" con le seguenti: "corso selettivo di formazione".

1.22/3

CERVellini, BUEMI, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Dopo il capoverso 2-ter aggiungere i seguenti:

"2-*quater*. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale dirigenziale già positivamente dimostrata ed impiegata e allo scopo di eliminare il contenzioso dinanzi al tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, i soggetti che hanno svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 e per almeno un triennio, la funzione di dirigente scolastico incaricato, secondo quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'iscrizione con riserva in fascia aggiuntiva, in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011.

2-*quinquies*. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, da svolgersi su base regionale, che consta di un corso-concorso, riservata per titoli ed esami. La procedura concorsuale consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio finale, e di una prova scritta il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono tassativamente da individuarsi in base a quanto previsto all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al presente comma sono graduati per ordine di punteggio e assunti, nelle regioni in cui prestano servizio in qualità di presidi incaricati, nel ruolo di dirigenti scolastici a partire dall'anno scolastico 2014/2015, in una percentuale pari al 20 per cento dei posti annualmente autorizzati, fino al totale esaurimento della fascia aggiuntiva.

2-*sexies*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinati le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici, di cui non potranno fare parte soggetti che hanno svolto le funzioni di presidente e/o commissario in procedure concorsuali analoghe precedenti, nonché i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui al comma 2-*quater*.

2-*septies*. All'attuazione della procedura di cui ai commi da 2-*quater* a 2-*sexies* si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica finanza. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno 2014, formula le proposte di rimodulazione delle necessarie riduzioni degli stanziamenti di parte corrente e degli altri fondi iscritti a bilancio, per la parte inerente il Ministero predetto, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Art. 2

2.4/1

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Sostituire il capoverso 2-ter con il seguente:

«2-*ter*. Nei territori ove non è ancora attiva la convenzione-quadro Consip, le istituzioni scolastiche ed educative statali, al fine di assicurare l'effettuazione degli interventi di cui al comma 2-bis, procedono, nei limiti delle risorse di cui al medesimo comma 2-bis, all'assunzione del personale necessario attingendo alle vigenti graduatorie di cui al profilo di assistente tecnico e ausiliario (personale ATA)».